



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 06/68851

Ufficio III - Libere Professioni



Ai Presidenti dei Consigli Nazionali degli Ordini:

degli Agenti di Cambio
Fax 06-42916131

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
direzione.cnappe@archiworldpec.it

degli Assistenti Sociali
info@cnoas.postacert.it

dei Tecnologi Alimentari
tecnologiaalimentari@pec.it

degli Attuari
segreteria@cert.consigionazionaleattuari.it

dei Biologi
segreteria@peconb.it

dei Chimici
segreteria@pec.chimici.it

dei Consulenti del Lavoro
consigionazionale@consulentidellavoropec.it

dei Dottori Agronomi e Forestali
protocollo@conafpec.it

dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it

dei Geologi
info@cngcologi.it

dei Geometri e dei Geometri Laureati

eng@cng.it

dei Giornalisti
cnog@pec.cnog.it

degli Ingegneri
segreteria@ingpec.eu

dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
cnpi@pec.cnpi.it

degli Psicologi
segreteria@pec.psypec.it

Ai Presidenti dei Collegi Nazionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati
agrotecnici@pecagrotecnici.it

dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
segreteria@pec.peritiagrari.it

Al Comitato Unitario Professioni CUP
segreteriacup@consulentidellavoro.it

OGGETTO: formazione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) ai sensi dell'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Processo civile telematico

Come noto, a far data dal 30 giugno 2014, in ogni procedimento civile di competenza del tribunale ordinario, diverrà obbligatorio il deposito degli atti (con eccezione degli atti introduttivi e di costituzione delle parti) mediante trasmissione telematica.

L'obbligo riguarderà anche gli ausiliari del giudice (custodi, consulenti tecnici d'ufficio etc.).

La normativa vigente (art. 7 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44) ha previsto l'istituzione del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Reginde), che deve contenere i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dei soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione di informazioni e trasmissione di documenti informatici relativi al processo.

Solo la registrazione del singolo professionista al Reginde consente al medesimo di procedere al deposito di atti, istanze e relazioni scritte nell'ambito del procedimento in cui egli ha assunto la veste di ausiliario. Correlativamente, dal 1 luglio 2014 le cancellerie non potranno più ricevere atti cartacei da parte degli ausiliari del giudice.

Con nota datata 24 gennaio 2014 prot. DOG n. 0001631.U, la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati di questo Ministero, informava codesti Consigli e Collegi

Nazionali della necessità di trasmettere gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti al fine di procedere all'alimentazione del citato Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE). Si richiedeva, in particolare, a codesti Consigli e Collegi di chiedere ai propri iscritti di comunicare il proprio indirizzo PEC agli Ordini professionali di appartenenza, che avrebbero dovuto procedere successivamente ad inviarli alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati stessa, per provvedere all'iscrizione nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

In considerazione dell'approssimarsi della entrata in funzione del processo civile telematico, si invitano ulteriormente tutti i Consigli e Collegi nazionali in indirizzo ad attivarsi affinché sia garantita l'iscrizione di tutti i professionisti appartenenti ai rispettivi albi professionali all'interno del Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), mediante invio tempestivo dei dati necessari alla competente articolazione ministeriale.

Si riportano per chiarezza le indicazioni contenute nel sito del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia:

-l'ordine o l'ente inviano una richiesta di censimento formale presso il responsabile S.I.A. del Ministero della Giustizia nella quale devono essere specificati:

-informazioni idonee a identificare l'ente o l'ordine

-la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) dalla quale si procederà all'invio delle informazioni riguardanti i Soggetti

-il nominativo del delegato all'invio delle informazioni sui Soggetti.

La richiesta di censimento deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.

Dopo aver ricevuto, sempre via PEC, la risposta positiva di avvenuto censimento, l'ordine o ente invia un file contenente le informazioni necessarie alla registrazione nel RegIndE dei singoli Soggetti. Il file, ComunicazioneSoggetti.xml, deve essere conforme al formato definito nella struttura ComunicazioneSoggetti.xsd ed il formato dei dati deve coincidere con quello specificato nel file TipiBaseReGIndE.xsd e sottoscritto con firma digitale (o con firma elettronica qualificata) dal soggetto indicato, nel documento di censimento di cui al punto precedente, come delegato all'invio. Il file deve essere inviato, esclusivamente via PEC, all'indirizzo specificato nella risposta di avvenuto censimento. Il contenuto di tale file viene elaborato e l'esito viene restituito all'ordine/ente mittente, sempre via PEC, sotto forma di file strutturato, Esiti.xml.

I Soggetti possono essere registrati anche se non dotati di indirizzo di PEC: in tal caso essi potranno fruire solo del servizio di consultazione ma non dei servizi di deposito e comunicazione telematica.

In mancanza di detta registrazione, infatti, non sarà possibile, per i professionisti interessati, adempiere all'incarico eventualmente assunto, con le conseguenze processuali del caso.

Si ricorda, altresì, che ai sensi dell'art. 9 delle Specifiche tecniche adottate con provvedimento 16 aprile 2014 ai sensi dell'art. 34 comma 1 del DM 44/2011, i professionisti per i quali il proprio ordine di appartenenza non abbia provveduto all'invio di copia dell'albo stesso, possono registrarsi al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) in proprio, seguendo le modalità meglio specificate nell'art. 9 da ultimo citato. In caso di successiva comunicazione dei dati personali da parte dell'Ordine di appartenenza, il contenuto di quest'ultima prevarrà e andrà a sostituire i dati comunicati dal singolo professionista. Anche di tale informazione, appare assolutamente opportuna la massima diffusione.

Nel richiedere tempestiva conferma della attivazione e completamento delle procedure descritte, si ringrazia per la collaborazione.

5 GIU. 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Mancinetti

